

# ***SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO***

## ***CORSO DI FORMAZIONE***


### **RSPP**

(RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE)

(Conforme ai contenuti dell'art. 3 DM 16-01-1997)

**durata**

**16 ORE**



**il corso è rivolto a:**

- **Ai Datori di Lavoro che intendono svolgere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- **Ai responsabile e al personale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione**
- **A tutto il personale (preposti, capi squadra, capi cantiere, ecc..) che necessita di una conoscenza più approfondita delle tematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.**



- *Presentazione del corso e dei contenuti*

### **Contenuti del 1° modulo**

- Test ingresso
- Scopo e programma dell'intervento formativo, presentazione del relatore e dei partecipanti.
- Introduzione alla sicurezza parliamone
- Quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- Elementi innovativi del D. Lgs. 81/2008
- Attualità prevenzionale
- Riferimenti storico legislativi
- La storia della prevenzione (DPR 547/55, DPR 303/56 recepiti come allegati al D.Lgs. 81/2008)
- L'igiene del lavoro
- Elementi innovativi del titolo VIII sugli agenti fisici
- Esempi di esperienze pratiche

### **Contenuti del 2° modulo**

- Elementi di tecnica della comunicazione interpersonale
- Prevenire, informare, formare.
- Programmazione della formazione e dell'informazione
- Approfondimento del D. Lgs. 81/2008
- Valutazione del rischio, criteri
- Schede di sicurezza, cenni alla valutazione del rischio chimico
- Figure primarie della struttura
- Principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza
- Organizzazione della sicurezza in azienda – il sistema di prevenzione e protezione in azienda
- Uso di attrezzatura - elettrica

### **Contenuti del 3° modulo**

- Obblighi e responsabilità civili e penali
- Il datore di lavoro, il dirigente il preposto
- Compiti e attribuzioni del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
- Compiti e attribuzioni del RSPP
- Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende
- La tutela assicurativa, il registro infortuni
- Esempi di statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
- Appalti, lavoro autonomo e sicurezza
- Normativa di riferimento (compresa direttiva cantieri)
- Il cantiere e la sua organizzazione



## **Contenuti del 4° modulo**

- Il lavoratore ruolo e attribuzione
- L'informazione e la formazione dei lavoratori
- Rapporti con i rappresentanti dei lavoratori
- Scheda mansione
- Rischi specifici , approccio pratico alle misure di tutela e alle procedure di sicurezza
- Commento di casi pratici
- DPI e loro uso
- Organizzazione della sicurezza in azienda
- Prevenzione sanitaria
- La prevenzione incendi ed i piani di emergenza
- Test di fine corso

Fine programma



**Decreto Ministeriale del 16/01/1997**

**Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.**

Publicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 27 del 03/02/1997**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e successivo D.Lgs. 81/2008 il quale prevede l'emanazione di un decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità per l'individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decretano:

**Art. 1.- Formazione dei lavoratori.**

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

- a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

**Art. 2. - Formazione del rappresentante per la sicurezza.**

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:

- a) principi costituzionali e civilistici;
- b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
- e) la valutazione dei rischi;
- f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori e' di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.



### **Art. 3. - Formazione dei datori di lavoro.**

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

- a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
- b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
- c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
- d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
- e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
- f) la valutazione dei rischi;
- g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
- h) i dispositivi di protezione individuale;
- i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
- l) la prevenzione sanitaria;
- m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

### **Art. 4.- Attestazione dell'avvenuta formazione.**

L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.